

# CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

## PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA DEL PONTE IN BARCHE DI TORRE D’OGLIO RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI E CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 381/1991

### Art. 1

#### OGGETTO DELL’APPALTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO

L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di vigilanza e custodia, come successivamente dettagliato, del Ponte in barche di Torre d’Oglio.

L’aggiudicatario dovrà provvedere, con proprio personale appositamente formato, organizzato ed equipaggiato, alla gestione di tale servizio, sulla base delle indicazioni contenute nel presente Capitolato, in ottemperanza alle vigenti norme in materia di igiene del lavoro, prevenzione infortuni e sotto le direttive ed il controllo del Servizio Gestione e Manutenzione strade provinciali – Regolazione della circolazione stradale della Provincia di Mantova.

L’appaltatore si impegna all’adempimento di tutti gli obblighi gravanti in virtù delle disposizioni di cui al presente Capitolato, della stipulanda convenzione e dell’offerta tecnica presentata in sede di gara nonché all’osservanza degli artt. 1655 e seguenti del c.c.

### Art. 2

#### DURATA DELL’APPALTO

L’appalto inerente i servizi di cui al presente Capitolato ha la durata di **2 (due) anni** decorrenti dalla data di consegna del servizio con facoltà, da parte della Provincia, di proroga sino ad un massimo di ulteriori 4 (*quattro*) mesi.

Pertanto, ai sensi dell’art. 106, c.11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora allo scadere del termine previsto in convenzione, la Provincia non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l’appaltatore sarà obbligato a garantire la prosecuzione del servizio per un periodo non superiore ai 4 (*quattro*) mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

La Provincia potrà esercitare la facoltà di proroga tecnica comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 (*tre*) mesi prima della scadenza della convenzione originaria.

### ART. 3

#### IMPORTO DEL SERVIZIO

L’importo del servizio, per la durata di due anni e comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel presente Capitolato, è stato stimato in € 176.016,00 (*al netto di IVA*), di cui € 173.016,00 per il servizio posto a base d’asta ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Il progetto del servizio è finanziato per complessivi € 218.259,84 (IVA compresa) con mezzi propri di bilancio dell’Ente.

L’importo posto a base di gara è stato calcolato partendo da un monte ore previsto di 4’806 annue (*specificate all’art. 4*) per un costo orario base di 18,00 € (IVA esclusa).

L’importo orario effettivo netto (*IVA esclusa*), che verrà indicato nella convenzione, sarà quello calcolato nel modo seguente:

*importo \_ ribassato \_ esibito \_ in \_ sede \_ di \_ offerta*  
*4.806 \_ ore \_ annuali \_ previste*

Il corrispettivo dovuto dalla Provincia è da intendersi onnicomprensivo di qualunque costo.

Ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda pertanto necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

#### **Art. 4**

#### **STRUTTURA, ENTITA' ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

Il servizio di vigilanza e custodia del Ponte in barche di Torre d'Oglio verrà svolto presso la seguente struttura:

- ✓ Ponte di Torre d'Oglio - Strada Provinciale S.P. 57 "Mantova – S. Matteo – Viadana" – nei comuni di Marcaria e Viadana (MN).

Per l'espletamento del servizio i lavoratori individuati dall'aggiudicatario potranno utilizzare il fabbricato galleggiante in uso ai pontieri della Provincia, posto a metà del Ponte e dotato delle attrezzature indicate all'art. 5.

Il servizio si svolgerà su 7 giorni la settimana, compresi i giorni festivi, ad esclusione di eventuali chiusure e si effettuerà nei giorni feriali (sabato compreso) per n.ro 6 ore (dalle 0:00 alle 6:00) e nelle giornate di domenica e festivi per n.ro 24 ore (dalle 0:00 alle 24:00).

I dipendenti provinciali in servizio al Ponte di Torre d'Oglio (n.ro 3 pontieri) coprono attualmente, nei giorni feriali sabato compreso, n.ro 3 turni consecutivi di 6 ore l'uno (dalle 6:00 alle 24:00).

Potrà essere perciò richiesto all'appaltatore, all'occorrenza, di coprire uno o più turni giornalieri coperti dai dipendenti provinciali di servizio al Ponte di Torre d'Oglio in relazione a permessi, ferie o malattie dei dipendenti provinciali stessi. La richiesta di questi turni aggiuntivi sarà comunicata di norma all'aggiudicatario tramite indirizzo mail o per via telefonica in casi d'urgenza.

In riferimento alla turnazione l'aggiudicatario deciderà autonomamente sulla suddivisione del proprio personale nel rispetto del D. Lgs. n. 66 del 08.04.2003, garantendo la completa copertura delle ore necessarie.

La sospensione del servizio sarà comunicata di norma all'appaltatore tramite indirizzo mail o per via telefonica, in caso d'urgenza, e nessun indennizzo potrà essere preteso dallo stesso.

Resta inteso che saranno pagati solo i giorni e le ore d'effettivo svolgimento del servizio.

In caso di scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali del personale adibito all'esecuzione del Servizio, l'Appaltatore è tenuto a darne con un anticipo di giorni 5 (cinque), preventiva comunicazione alla Committente, allo scopo di concordare i servizi essenziali a garantire la continuità nello svolgimento dei servizi.

#### **I servizi di vigilanza e custodia prevedono:**

##### **A) Custodia e cura dei beni di proprietà dell'Ente:**

Il personale dovrà presenziare sul Ponte di Torre d'Oglio in modo vigile e attento effettuando frequenti giri di sorveglianza sul piano viabile del ponte per verificarne il buono stato ed in particolare per controllare lo stato delle assi, dei bulloni di ancoraggio, dei colonnelli, dei parapetti, delle tubazioni e dei raccordi dell'impianto idraulico e delle barche con annotazione sul registro dei rapporti giornalieri di eventuali anomalie e segnalazione tempestiva delle stesse al Responsabile del Ponte nelle ore d'ufficio o al Capoturno del Servizio Reperibilità negli altri orari.

Dovranno essere effettuate anche ripetute ispezioni negli edifici esistenti nelle immediate vicinanze del Ponte (edifici in concessione alla Provincia di Mantova) al fine di verificare l'assenza di situazioni anomale.

##### **B) Verifica della transitabilità del ponte:**

Il personale dovrà sorvegliare, nei limiti delle proprie possibilità, per evitare il transito di automezzi oltre la portata consentita e dovrà segnalare eventuali violazioni (corredate di

numero targa del trasgressore) compilando apposito modulo, posto all'attenzione del Responsabile del Ponte, che dovrà essere trasmesso via fax allo 0376-204388.

Il personale è tenuto a controllare quotidianamente che la segnaletica verticale esistente sul ponte sia sempre mantenuta in perfetta efficienza.

Inoltre, in caso di chiusura temporanea del ponte e di mantenimento del servizio di vigilanza, il personale dovrà controllare il corretto posizionamento della segnaletica di chiusura del ponte.

#### **C) Segnalazione di eventi che possono arrecare danni alle strutture e compromettere la transitabilità del ponte:**

Per motivi legati alla sicurezza della circolazione e alla stabilità della struttura del ponte, segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio nelle ore d'ufficio o al Capoturno del Servizio Reperibilità negli altri orari le seguenti situazioni:

- a) l'accumulo di tronchi o di materiale vario a ridosso delle barche;
- b) problemi dei veicoli nell'affrontare la pendenza eccessiva delle ponticelle in condizioni particolari (fiume in secca, pioggia o ghiaccio, ecc.);
- c) danni arrecati al ponte dal passaggio dei veicoli, da perdita di materiale o da incidente;
- d) segnalazione guasti impianto elettrico (lampade, fari esterni, prese di corrente, ecc.);
- e) segnalazione guasti impianto telefonico;
- f) segnalazione dell'eventuale manomissione o incidentamento della segnaletica verticale del ponte;

Tale segnalazione dovrà trovare riscontro sul registro giornaliero.

#### **D) Vigilanza e controllo del livello del fiume con allertamento del personale per emergenze:**

Il personale dovrà verificare costantemente (ogni ora o, ad intervalli inferiori, in caso di eventi di piena o di secca), previa lettura delle metriche poste sul versante di Cesole, il livello del fiume con annotazione del valore sul registro giornaliero.

Quando la quota del livello del fiume Oglio raggiunge i valori di minima (secca) e di massima (piena), che verranno fissati da parte della Provincia, il personale dovrà avvisare il Responsabile del Ponte nelle ore d'ufficio o il Capoturno del Servizio Reperibilità negli altri orari che valuterà l'eventuale chiusura del Ponte.

#### **E) Ulteriori compiti aggiuntivi**

Il personale, al fine di garantire la sicurezza di chi circola sul ponte, dovrà tenere continuamente monitorata l'eventuale scivolosità dell'assito del ponte stesso a seguito di eventi meteorologici quali pioggia e/o gelo. All'occorrenza e/o in fase preventiva il personale dovrà spargere in modo uniforme il materiale arido a disposizione sull'intera superficie dell'assito del ponte. Ad intervento effettuato dovrà dare riscontro dell'avvenuta operazione tramite compilazione del registro giornaliero e del modulo dedicato.

Il personale dovrà osservare la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

Tale personale deve mantenere un comportamento professionalmente corretto nei confronti degli altri lavoratori, deve presentarsi puntuale all'inizio del proprio turno di lavoro e deve essere dotato d'idoneo vestiario (D.P.I. - Dispositivi di Protezione Individuale).

Il personale stesso dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare ed è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Il personale che presterà la propria attività nell'ambito dell'organizzazione lavorativa dell'Appaltatore non avrà, sotto alcun profilo, rapporti con la Committenza. La Committenza non ha, pertanto, alcuna responsabilità, diretta o indiretta, in controversie, pretese o cause di lavoro o di qualsiasi altro tipo nei confronti del personale dell'Appaltatore per attività inerenti lo svolgimento del servizio.

**Il programma annuale del servizio, che viene esplicitato nella tabella sottostante, può essere soggetto a variazioni a seconda delle necessità che potrebbero presentarsi nel corso dell'anno:**

<b>programma</b>	<b>n° giorni anno</b>	<b>ore al giorno</b>	<b>tot. ore annue</b>	<b>costo orario base</b>	<b>tot. costo annuo</b>
<b>base</b>					
<i>feriali</i>	251	6	1.506	€ 18,00	€ 27.108,00
<i>sabati</i>	52	6	312	€ 18,00	€ 5.616,00
<i>domeniche</i>	52	24	1.248	€ 18,00	€ 22.464,00
<i>festivi (non domeniche)</i>	10	24	240	€ 18,00	€ 4.320,00
<b>totale</b>	<b>365</b>				<b>€ 59.508,00</b>
<b>aggiuntivo</b>					
<i>a copertura di ferie o malattie dei n.ro 3 dipendenti provinciali (stima x eccesso)</i>	250	6	1.500	€ 18,00	<b>€ 27.000,00</b>
<b>totale complessivo</b>					<b>€ 86.508,00</b>

Gli orari di lavoro e, di conseguenza, il numero di ore di servizio di cui sopra, sono da considerare indicativi. I quantitativi si riferiscono, infatti, ad un fabbisogno presunto; sono indicativi e non impegnativi essendo dipendenti da necessità variabili nel tempo in relazione al variare di fattori non esattamente predeterminabili.

È facoltà del Responsabile del Ponte variare gli orari, aumentare o diminuire le postazioni e le ore del servizio sopra descritto, a suo insindacabile giudizio, con preavviso minimo.

L'aggiudicatario è tenuto ad adeguarsi senza nulla pretendere, salvo il compenso orario per le ore effettivamente prestate.

Non sono consentite variazioni delle modalità di esecuzione del servizio rispetto a quanto disposto dal presente Capitolato se non preventivamente e formalmente autorizzate dalla stazione appaltante, ma sarà onere ed obbligo dell'appaltatore adeguare il servizio alle specifiche esigenze organizzative della stazione appaltante stessa che potrebbero sopravvenire in ordine a modifiche di orari o, attività, e/o altro non espressamente previsto.

Grava sull'appaltatore l'obbligo di compilare quotidianamente il Registro Giornaliero predisposto dalla Provincia, in cui dovranno essere riportati i valori del livello dell'acqua e le eventuali anomalie e problematiche riscontrate durante l'espletamento del servizio.

L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Amministrazione aggiudicatrice e che questa gli abbia ordinato.

#### **Art.5**

#### **ACCESSO ED UTILIZZO DELLE STRUTTURE DEL PONTE**

L'accesso e l'utilizzo delle strutture del ponte, compreso il fabbricato galleggiante ad uso dei pontieri posizionato sul ponte stesso, comprensivo di servizi igienici, docce, spogliatoio, piccola cucina e dotato di fax e telefono, è consentito esclusivamente al personale individuato dall'appaltatore per lo svolgimento del servizio di vigilanza e custodia limitatamente all'orario di ogni singola turnazione.

#### **Art. 6**

## MESSA A DISPOSIZIONE DI LOCALI E ATTREZZATURE

La Provincia procederà ad effettuare la messa a disposizione dei locali e delle attrezzature all'appaltatore, tramite apposito verbale di consegna, da sottoscrivere in contraddittorio a cura delle parti, riportante stato e consistenza dei medesimi.

### Art. 7

#### INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di chiusura del Ponte per motivi legati al livello dell'acqua del fiume e/o per eventi straordinari il servizio in questione potrà essere sospeso temporaneamente (previa comunicazione via mail o per via telefonica in casi d'emergenza) fino al ripristino delle condizioni di agibilità. In tal caso all'appaltatore non verrà corrisposto alcun compenso.

Per opportuna conoscenza si indicano in tabella le chiusure degli ultimi 5 anni:

2016 : 108 giorni

2017 : 116 giorni

2018 : 9 giorni

2019 : 17 giorni

2020 : 5 giorni

### Art. 8

#### RESPONSABILITÀ' DELL'APPALTATORE E GARANZIE

La gestione dei servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

L'appaltatore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi – in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata la Provincia di Mantova da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

Nello specifico la responsabilità dell'appaltatrice ricomprende:

- responsabilità per danni cagionati ai beni della Provincia;
- responsabilità per gli infortuni del personale addetto al servizio (che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito);
- responsabilità per danni cagionati ai terzi dall'aggiudicatario stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio.

L'appaltatore, oltre alle norme del presente Capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari della Provincia di Mantova, per quanto funzionali allo svolgimento del servizio.

La responsabilità sopra indicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dalla gestione del servizio saranno coperte da polizza assicurativa, che l'aggiudicatario dovrà attivare, prima della stipula della convenzione, con oneri a proprio carico, con specifico riferimento al servizio da svolgere, da rilasciarsi da parte di primaria compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo «*responsabilità civile generale*» nel territorio dell'Unione europea.

La suddetta polizza deve prevedere:

- a) per garanzia Responsabilità civile verso Terzi (RCT)
- |     |                  |                |
|-----|------------------|----------------|
| RCT | per sinistro     | € 3.000.000,00 |
|     | per persona      | € 1.550.000,00 |
|     | per danni a cose | € 500.000,00   |

b) per garanzia Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) (inclusi soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, di cui l'aggiudicatario si avvalga)

RCO	per sinistro	€ 3.000.000,00
	per persona	€ 1.550.000,00

La suddetta polizza deve inoltre prevedere:

a) una durata non inferiore a quella della convenzione;

b) la seguente clausola di vincolo:

La polizza si intende vincolata a favore della Provincia di Mantova e pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a:

- notificare tempestivamente alla Provincia, a mezzo Pec o lettera raccomandata A.R., l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza e l'eventuale disdetta della polizza per qualsiasi motivo;
- notificare tempestivamente alla Provincia, a mezzo Pec o lettera raccomandata A.R., tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
- non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Provincia.
- L'appaltatore si impegna inoltre a fornire copia della suddetta polizza assicurativa alla Provincia di Mantova almeno 10 giorni prima della sottoscrizione della Convenzione; si precisa che l'operatività o meno della copertura assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. La polizza assicurativa dovrà avere validità per tutta la durata del servizio.

L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento del servizio e si impegna a sollevare la Provincia da ogni molestia e responsabilità relativa.

L'Appaltatore dovrà inoltre dimostrare di essere in regola con i versamenti dei premi assicurativi della predetta polizza, fornendo copia delle quietanze di pagamento per tutto il periodo di durata della convenzione.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Provincia in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Provincia stessa, senza che l'appaltatore possa sollevare obiezione alcuna.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia in possesso di una polizza di responsabilità civile già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate, dovrà produrre una appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento.

Nel caso in cui la polizza già attivata abbia durata annuale o comunque durata inferiore a quella prevista per il servizio in oggetto, l'aggiudicatario dovrà obbligarsi a rinnovarla per tutta la durata dell'affidamento. L'avvenuto rinnovo dovrà essere dimostrato tramite la produzione della relativa quietanza di pagamento; il mancato rinnovo costituirà causa di risoluzione del contratto.

## **ART. 9 OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'aggiudicatario i seguenti obblighi:

### **A) dichiarazioni iniziali e successive**

L'aggiudicatario avrà 15 giorni di tempo, dalla comunicazione di aggiudicazione, per compiere i seguenti adempimenti:

- produrre la documentazione dimostrativa delle dichiarazioni sostitutive fornite in sede di gara, qualora la stessa non possa essere acquisita dalla stazione appaltante tramite il sistema Avcpass.
- nel caso in cui in alcune Regioni non sia stato istituito l'Albo regionale delle società cooperative che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati istituito ai sensi dell'art. 9 della L. n. 381/1991, l'aggiudicatario è tenuto a

fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria ad attestare il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 1 e 4 della L. n. 381/1991;

- consegnare copia conforme all'originale della polizza assicurativa richiesta all'art. 8.

L'aggiudicatario, prima di iniziare il servizio, dovrà far pervenire alla Provincia:

1. elenco dei dipendenti che verranno impiegati per l'esecuzione del servizio fornendo la prova documentale della loro regolare posizione;
2. indicazione di quanti tra i dipendenti impiegati rivestono la qualità di "soggetti svantaggiati" ai sensi dell'art. 4 della L. 381/1991;
3. indicazione della suddivisione della turnazione con specifica del numero ore svolte da ciascun lavoratore;
4. il nominativo del coordinatore individuato ed il relativo recapito telefonico (cellulare) che dovrà essere attivo 24/24h;
5. i nominativi e recapiti di altri soggetti, indicati in sede di gara, a supporto dell'esecuzione del servizio e degli inserimenti lavorativi;
6. elenco delle posizioni assicurative obbligatorie e delle polizze assicurative stipulate a favore dei dipendenti.

L'aggiudicatario su richiesta della Provincia, si impegna a trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi.

Il mancato rispetto di tali obblighi comporta la risoluzione della convenzione.

In corso di esecuzione del servizio l'appaltatore dovrà comunicare alla Provincia **entro e non oltre tre giorni** e per iscritto, ogni eventuale variazione successiva, anche momentanea, di quanto inizialmente dichiarato.

L'aggiudicatario, prima di sottoscrivere la convenzione con la Provincia, dovrà costituire, ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del medesimo decreto, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La cauzione potrà essere costituita o mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa a favore della Provincia di Mantova.

La cauzione è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che la Provincia dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del servizio a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio per fatto dell'appaltatore.

Sia la fidejussione bancaria che la polizza assicurativa devono essere conformi alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 31/2018 e devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Resta salvo per la Provincia l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore resta obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Provincia avesse dovuto valersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del servizio.

In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a cura della Provincia prelevandone l'importo dal corrispettivo d'appalto. La cauzione resta vincolata, anche dopo la scadenza della convenzione, sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

La Provincia di Mantova ha la facoltà di richiedere all'aggiudicatario eventuale ulteriore documentazione che risulti necessaria.

## **B) Obbligazioni inerenti l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate**

- garantire l'utilizzo di personale idoneo per la prestazione del servizio in oggetto e rientrante tra le categorie svantaggiate previste dalla L. 381/91 ricorrendo, qualora fosse necessario, a nuove assunzioni svolgendo una selezione attitudinale fra persone rientranti tra le categorie svantaggiate previste dalla L. 381/91;
- impiegare per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori in servizio devono essere dettagliati in un elenco debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'appaltatore, contenente tutte le informazioni utili a definire la posizione e professionalità di ognuno (*figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.*). L'appaltatore assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati in esso riportati;
- garantire il rispetto, da parte del personale impiegato nell'attività e per i soggetti svantaggiati inseriti, di tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dai C.C.N.L. di settore. In particolare l'appaltatore si impegna ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dalle attuali leggi sul lavoro e sulla cooperazione e, in particolare, dalla L. 142 del 6/06/2001 e s.m.i.;
- assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte nella gestione del progetto;
- trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle categorie di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della L. 381/1991 in conformità alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018);
- nominare un Responsabile sociale degli inserimenti lavorativi che si occuperà di predisporre i progetti personalizzati di sostegno e di inserimento lavorativo in ottemperanza alle proposte progettuali formulate in sede di offerta tecnica. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono all'appaltatore nel rispetto del progetto personalizzato concordato;
- trasmettere alla Stazione Appaltante una relazione annuale sull'attività sociale unitamente ai nominativi delle persone inserite, la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, part-time, ecc.), la data di assunzione, le ore di servizio prestate da ciascuno, nonché le eventuali ulteriori attività o iniziative di inserimento sociale attuate nel corso dell'anno, gli eventuali interventi formativi, ogni ulteriore attività o iniziativa intrapresa conformemente a quanto indicato in sede di gara.
- **CLAUSOLA SOCIALE:** Ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto **è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore.** A tal fine si precisa che il contratto collettivo che si considera applicabile in ragione della pertinenza rispetto all'oggetto principale del presente appalto (e che risulta inoltre attualmente applicato dall'aggiudicatario uscente) è il seguente: CCNL Cooperative sociali (ultimo aggiornamento). L'operatore economico subentrante è tenuto ad applicare le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo sopra indicato; è comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico subentrante.

L'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'operatore economico uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario.

A tal fine gli operatori economici concorrenti devono presentare, in sede di offerta tecnica, un **Piano di Assorbimento** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, come meglio indicato nel Disciplinare di gara.

Si precisa che la clausola sociale non si applica in caso di subappalto, subaffidamenti, incarichi di natura professionale posti in essere dall'appaltatore uscente.

**c) Obbligazioni inerenti il servizio di vigilanza e custodia del Ponte in barche di Torre d'Oglio:**

- eseguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsto nel presente Capitolato ed in conformità alla proposta tecnica presentata in sede di offerta;
- procedere all'immediato allontanamento dalle funzioni assegnate ed alla conseguente sostituzione del personale ritenuto non idoneo dalla Provincia, a fronte di formale e motivata richiesta di quest'ultima che potrà essere effettuata anche via mail o fax e che dovrà pervenire almeno 24 ore prima della sostituzione richiesta;
- dotare il proprio personale di sorveglianza, in base al "DUVRI", così come previsto dal D. Lgs. 9/04/2008 n° 81 e s.m.i. di un sistema di comunicazione/allarme ("uomo a terra"), idoneo per l'attività da svolgere in relazione all'attività in solitario da espletare, che rimanga attivo per l'intero turno;
- eseguire esclusivamente i compiti affidati dalla Provincia e stabiliti dal presente Capitolato;
- utilizzare, su autorizzazione del Responsabile del Ponte, le attrezzature di proprietà della Provincia esclusivamente ai fini di quanto previsto dal presente Capitolato;
- eseguire le direttive impartite dal Responsabile del Ponte della Provincia sugli aspetti gestionali del servizio in appalto;
- fornire un indirizzo e-mail a cui inviare tutte le comunicazioni da parte della Provincia;
- fornire ciascun lavoratore di servizio sul Ponte di un telefono cellulare garantendo che questo venga mantenuto sempre acceso e a portata di mano per tutta la durata del turno di lavoro;
- garantire puntualità oraria nell'entrata in servizio del personale adibito;
- dotare ogni operatore impiegato sul Ponte di idoneo vestiario (D.P.I. - Dispositivi di Protezione Individuale) e tesserino identificativo provvisto di fotografia e nominativo;
- effettuare le sostituzioni degli operatori anche per un solo giorno di assenza, impiegando sempre personale qualificato, fornendo alla Provincia i nuovi nominativi e la documentazione atta a dimostrare l'idoneità e la professionalità degli addetti che dovessero subentrare;
- garantire la continuità e la stabilità del personale, per favorire l'ottimale funzionamento del servizio;
- evitare ogni interruzione del servizio;
- consentire alla Provincia qualsiasi controllo sul funzionamento del servizio;
- tenersi in costante contatto con la Provincia, comunicando tempestivamente ogni problema che dovesse insorgere;
- rendere note alla Provincia eventuali modifiche significative della propria struttura d'impresa e del proprio organigramma sociale, con particolare riguardo ai poteri d'amministrazione e rappresentanza;
- l'appaltatore è responsabile della custodia delle proprie attrezzature;
- l'appaltatore dovrà nominare ed indicare alla Stazione appaltante un Responsabile del Ponte che avrà l'obbligo di collaborare con il Responsabile del Ponte di Torre d'Oglio per la supervisione e le eventuali esigenze particolari del servizio.

**Art. 10**

**RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELLA PROVINCIA**

La Provincia si impegna a:

- a) assicurare la manutenzione e la pulizia dei locali utilizzati per il servizio;
- b) sostenere le spese di funzionamento legate all'acquisto e manutenzione delle attrezzature in dotazione al ponte;
- c) garantire un tirocinio/affiancamento operativo ai lavoratori che svolgeranno il servizio di vigilanza e custodia, permettendo loro di acquisire la conoscenza del luogo in cui verrà espletato il servizio e le informazioni minime utili allo svolgimento dei compiti previsti;

- d) garantire il tirocinio operativo a qualunque nuovo lavoratore che dovesse subentrare in corso d'anno;
- e) individuare il Responsabile del Ponte (di cui al successivo art. 18) che potrà essere contattato durante le ore di ufficio per qualsiasi necessità o per le comunicazioni inerenti lo svolgimento del servizio di vigilanza e custodia;
- f) fornire le turnazioni del Servizio di reperibilità attivato dalla Provincia di Mantova per comunicare al di fuori dell'orario di Ufficio o in caso di assenza del Responsabile del Ponte;
- g) fornire il recapito telefonico del sopra citato Responsabile del Ponte e degli addetti al Servizio di reperibilità;
- h) fornire all'appaltatore il "DUVRI", così come previsto dal D. Lgs. 9/04/2008 n° 81 e s.m.i. e gli eventuali aggiornamenti dello stesso;
- i) erogare con cadenza mensile, per il servizio di custodia e vigilanza, entro gg. 30 (trenta) dalla presentazione di corretta fattura, il corrispettivo pattuito per le ore di servizio prestate.

#### **Art. 11**

#### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO**

È vietata, a pena di nullità, qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto.

L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente appalto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. La Stazione appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'appalto.

#### **Art. 12**

#### **SUBAPPALTO**

È ammesso il ricorso al subappalto, nei termini di legge, in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

L'operatore economico indica in sede di offerta le parti del servizio che intende subappaltare a terzi, nei limiti del 50% dell'importo complessivo del servizio, ai sensi del D.L. n. 77/2021 (*c.d. Decreto Semplificazioni bis*) convertito con L. n. 108/2021; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Poiché il presente appalto è riservato ai sensi della L. 381/1991, la quota di servizio subappaltabile potrà essere affidata solo a operatori economici che siano cooperative sociali iscritte nella sezione B) o consorzi di cooperative sociali iscritti nella sezione C) dell'Albo Regionale delle società Cooperative di cui all'art. 9 della L. n. 381/1991.

Il ricorso al subappalto deve comunque essere compatibile con i previsti inserimenti lavorativi di persone svantaggiate.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Amministrazione Committente. L'autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
- c) che l'appaltatore provveda al deposito dell'originale del contratto di subappalto presso l'Amministrazione Committente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio del servizio, nel quale devono essere inserite:
  - le clausole di cui all'articolo 3, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
  - la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto;
- d) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione Committente, ai sensi della lettera c), trasmetta:

- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Capitolato per l'esecuzione dello specifico servizio di cui risulta affidatario;

- una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante/i il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'Amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 105, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in deroga a quanto previsto al periodo precedente, l'Amministrazione committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dei servizi da loro eseguiti:

a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In tal caso è, pertanto, fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere all'Amministrazione committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento del servizio previsto dal presente Capitolato, una comunicazione che indichi le parti del servizio eseguite dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (prestatori di servizi) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al succitato comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

### **Art. 13**

#### **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVI**

Il corrispettivo del servizio è dato, con riferimento al valore del servizio da affidare determinato in sede di aggiudicazione, dall'importo orario da esso desumibile moltiplicato per il numero di ore effettivamente prestate e autorizzate nel periodo, oltre IVA in misura di legge.

L'appaltatore presenterà al Servizio competente della Provincia di Mantova l'elenco degli operatori e delle ore prestate nel mese precedente e, a seguito di approvazione del documento, emetterà fattura.

Si precisa che l'importo orario decorre dal momento dell'entrata in servizio del personale ed è riconosciuto unicamente per il numero di ore autorizzato dal Servizio referente della Provincia di Mantova.

Il pagamento verrà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica:

- previa verifica del DURC;
- previa verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, e relative disposizioni di attuazione;
- previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e pertanto all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto

Dal corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni.

Dal corrispettivo saranno dedotte le eventuali penali applicate.

In ogni caso, sull'importo netto di ciascuna fattura, verrà operata una ritenuta dello 0,50%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa emissione del Verbale di collaudo/verifica di conformità delle prestazioni.

Qualora il DURC non fosse regolare, l'Ente si riserva il diritto insindacabile di sospendere la procedura di pagamento fino alla regolarizzazione dello stesso.

L'appaltatore con tale corrispettivo s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza per i servizi di che trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

In caso di ritardato pagamento, l'appaltatore non potrà sospendere il servizio, in quanto lo stesso attiene alla sicurezza della circolazione.

Le fatture dovranno essere elettroniche secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

La Provincia di Mantova ha identificato un unico ufficio di fatturazione di cui si riportano i dati: CODICE UNIVOCO UFFICIO da riportare nella fattura elettronica: UF1CP9

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica che identifica in modo univoco ciascuna PA e consente al sistema di interscambio (SDI) di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario (PA).

Altre informazioni sono consultabili sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) Inoltre nei campi descrittivi la fattura dovrà riportare tutte le informazioni necessarie per la registrazione secondo le indicazioni previste dall'art. 21 del DPR n. 633/72 e dall'art. 191 del Tuel.

Il Servizio Gestione e Manutenzione strade provinciali – Regolazione della circolazione stradale comunicherà ai fini dell'emissione delle fatture i seguenti dati:

- Determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Capitolo \_\_\_\_\_ Impegno \_\_\_\_\_
- CIG di riferimento \_\_\_\_\_
- IBAN del Conto Dedicato
- Scadenza del pagamento

Per effetto di quanto disposto dall'art.1, c.629, lett.b), della L.n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha introdotto l'art.17-ter al DPR 633/1972, (c.d. split payment), l'I.V.A. relativa alle fatture emesse verrà versata direttamente dalla Provincia di Mantova destinataria delle fatture stesse. Di conseguenza, le fatture dovranno riportare la seguente dicitura "IVA da versare a cura della Provincia di Mantova ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".

#### **Art. 14 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'affidatario e gli eventuali subcontraenti sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG: 88772022D6).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione dell'affidamento.

A tal fine l'affidatario e gli eventuali subcontraenti saranno tenuti a comunicare alla Provincia di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

La Provincia di Mantova verificherà, inoltre, che negli eventuali contratti sottoscritti dall'affidatario con altri eventuali subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. Tali subcontraenti, a loro volta, saranno tenuti a comunicare alla Provincia di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Al fine di mettere la Provincia di Mantova in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, l'aggiudicatario e gli eventuali subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla Provincia tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

## **Art. 15 INADEMPIENZE E PENALITA'**

- 1) Nel caso di mancato rispetto dell'orario giornaliero di inizio o di termine del servizio o di assenza parziale durante l'espletamento dello stesso l'appaltatore dovrà corrispondere alla Provincia una penale di € 50,00 (*cinquanta*) per ogni ora (*o frazione di ora*) non svolta con la conseguente riduzione, in proporzione al mancato servizio, delle somme contrattuali dovute.
- 2) In caso di:
  - mancato rispetto dell'orario giornaliero di inizio o di termine del servizio;
  - mancata sorveglianza attiva;
  - abbandono non motivato dal posto di presidio;
  - assenza parziale durante l'espletamento del servizio;
  - mancata o parziale effettuazione delle segnalazioni e comunicazioni elencate all'art. 4 del presente Capitolato;
  - inosservanza delle procedure impartite dal Responsabile del Ponte;
  - assunzione di comportamenti pericolosi per gli operatori dell'appaltatore e per gli altri;
  - uso improprio delle attrezzature e dei luoghi di lavoro;
  - mancato rispetto degli adempimenti di cui al presente Capitolato;
  - mancato rispetto delle normative di sicurezza,l'appaltatore dovrà corrispondere alla Provincia una penale di € 50,00 (*cinquanta*) per ogni turno non svolto secondo le prescrizioni.
- 3) Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione della penale di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, verranno contestati all'appaltatore che dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni alla Provincia di Mantova nel termine massimo di gg. 5 (*cinque*) dalla contestazione stessa. Qualora dette deduzioni non siano accolte dalla Provincia di Mantova, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta

nel termine indicato, sarà applicata la penale come sopra indicato a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

- 4) L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'appaltatore; mancando i crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione definitiva.
- 5) L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto della Provincia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni come conseguenza dell'inadempimento contrattuale.
- 6) Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 7) Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo saranno applicate finché durano le cause specifiche che le hanno provocate e finché l'appaltatore non abbia ottemperato pienamente agli obblighi ad esso incombenti ed alle ingiunzioni ad esso impartite;
- 8) Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non escludono le altre conseguenze previste dal Capitolato.

#### **Art. 16**

#### **RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Mantova si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell'appaltatore, nei casi di seguito previsti, senza che lo stesso possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b) gravi e reiterate violazioni agli obblighi e adempimenti previsti nel presente Capitolato o assunti in sede di gara, non eliminati a seguito di diffida formale da parte della Provincia;
- c) mancata effettuazione degli inserimenti lavorativi ai sensi della L. 381/1991;
- d) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'appaltatore del servizio oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
- e) nelle ipotesi previste agli artt. 11 e 12 del presente Capitolato;
- f) frode;
- g) sopravvenute cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- h) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- i) sopravvenuta cancellazione dell'appaltatore dall'Albo Regionale di cui all'art. 9, comma 1 della L. 381/1991 o, nelle ipotesi di mancata istituzione dell'Albo Regionale, sopravvenuta perdita in capo all'appaltatore dei requisiti di cui alla suddetta L. 381/1991;
- j) assegnazione di personale non corrispondente alle qualifiche professionali dichiarate in sede di gara;
- k) mancato rispetto della richiesta della Provincia di sostituire personale ritenuto inadatto;
- l) violazione dell'obbligo di permettere alla Provincia di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- m) DURC che attesti una posizione di irregolarità contributiva della cooperativa nei confronti di INPS e/o INAIL per oltre 30 giorni. In questo caso, oltre alle ordinarie azioni di recupero del credito da parte degli enti, l'appaltatore perderà l'aggiudicazione dell'appalto, come previsto dalla normativa vigente;
- n) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale.

Ai sensi dell'art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della convenzione.

In caso di risoluzione della convenzione per i motivi di cui sopra, non spetta all'appaltatore alcun indennizzo, e la Provincia provvederà ad applicare le penali previste e ad incamerare la cauzione definitiva fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

**ART.17**  
**RISOLUZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 62/2013**

Gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, nonché quelli previsti nel "*Codice di comportamento della Provincia di Mantova*" adottato dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018 sono estesi, per quanto compatibili, ai dipendenti e collaboratori dell'appaltatore che, a qualsiasi titolo, verranno incaricati della prestazione del servizio in oggetto.

L'appaltatore si impegna a prendere visione dei suddetti regolamenti e a diffonderne la conoscenza tra i dipendenti e collaboratori incaricati del servizio.

In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai suddetti regolamenti da parte di tali dipendenti e collaboratori, la Provincia procederà alla risoluzione della convenzione ai sensi della normativa citata.

**Art. 18**  
**RESPONSABILE DEL PONTE**

La Provincia provvederà ad individuare un Responsabile del Ponte che svolgerà anche la funzione di Direttore dell'esecuzione del servizio a norma del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile del Ponte ha il compito di sovrintendere e vigilare sulla corretta esecuzione del servizio, adottando le misure necessarie e comunicando ai competenti Uffici della Provincia di Mantova le circostanze determinanti l'applicazione delle penalità previste nel presente Capitolato e la relativa misura.

**Art. 19**  
**DIRITTO DI RECESSO**

La Provincia di Mantova ha diritto di recedere unilateralmente dalla convenzione, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'affidatario, nei casi in cui ricorra una giusta causa o per reiterati inadempimenti dell'affidataria, anche se non gravi.

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'affidatario un ricorso ai sensi della vigente legge in materia fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che imponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'affidatario;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la convenzione.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Provincia di Mantova.

In caso di recesso della Provincia di Mantova, l'affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia della convenzione, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'affidatario contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto della medesima convenzione.

**Art. 20**

## STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE

La convenzione sarà stipulata in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente.

E' parte integrante della convenzione e deve essere ad essa materialmente allegato il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, controfirmato dall'aggiudicatario.

Sono altresì parte integrante della convenzione e verranno richiamati nella stessa, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) l'offerta tecnica presentata in sede di gara
- b) l'offerta economica presentata in sede di gara:
- c) le polizze di garanzia;
- d) il Patto di Integrità;

tali documenti dovranno essere controfirmati dall'aggiudicatario e verranno conservati dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, di dare avvio all'esecuzione della convenzione nelle more della stipula della stessa, al fine di garantire l'interesse pubblico alla continuità del servizio di vigilanza.

### Art. 21 FORO COMPETENTE

A norma dell'art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione della convenzione.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della convenzione sono devolute all'autorità giudiziaria competente.

Il foro di Mantova è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.

### Art. 22 PRIVACY

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, si precisa quanto segue:

- il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara d'appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali:
- i dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella ***"Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679"*** – allegata ai documenti di gara

Titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Mantova, Via Principe Amedeo n. 30-32.

### Art. 23 RINVII NORMATIVI

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa esplicito rinvio alle leggi e regolamenti vigenti e in particolare alle vigenti disposizioni normative in materia dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alle disposizioni del codice civile, alla Legge 381/1991 s.m.i., nonché al D.Lgs. 81/2008.